



COMUNE DI JESOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO

DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

TAXI E NOLEGGIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 161 del 22.12.2005

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla L. n. 21/92, vista anche la L.R.22/96:

- a) servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all'art. 2 della L. n. 21/92 e all'art. 86 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285;
- b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 3 della L. n. 21/92 e dall'art.85 lett. b) del D. L.vo 30.4.1992, n. 285.

Art. 2 - Definizione dei servizi

Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente con autovettura sono autoservizi pubblici non di linea e in quanto tali provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una clientela indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico e l'effettuazione della prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale. Per le destinazioni oltre i limiti di tale area è necessario l'assenso del conducente.

Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio. Lo stazionamento avviene solo all'interno delle rimesse presso cui, anche in alternativa rispetto alla sede del vettore, sono effettuate le prenotazioni di trasporto. Pertanto è fatto divieto di sosta del mezzo in parcheggi di stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale del Comune.

La prestazione del servizio di noleggio con conducente non è obbligatoria e l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale. Il prelevamento del cliente può avvenire fuori dal territorio comunale purché la prenotazione sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura. E' vietata l'installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con

le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio.

Art. 2-bis - Taxi collettivo

1. Il Comune, sentita la Commissione Consultiva, individua appositi spazi e le necessarie infrastrutture logistiche realizzate a cura dei gestori del servizio, situati nei punti significativi di interscambio tra le varie mobilità di trasporto presenti nel territorio, da dedicare al servizio.
2. In tali strutture è consentita nei modi più opportuni, una canalizzazione collettiva dei potenziali utenti che intendano usufruire del servizio taxi a tariffa determinata e frequenza stabilita.
3. Tale facoltà e l'uso degli spazi assegnati, sono consentiti anche agli organismi nei quali i titolari di licenza taxi sono associati.
4. Il Comune determina, sentito il parere della Commissione Consultiva, su proposta degli organismi associativi le tariffe e le condizioni di trasporto del servizio offerto.

TITOLO II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 - Titoli per l'esercizio dei servizi

L'esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio:

- a) per il servizio di taxi di apposita licenza rilasciata a persona fisica;
- b) per il servizio di noleggio con conducente di autorizzazione a persona fisica o giuridica.

I soggetti di cui sopra devono essere altresì in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 4 - Cumulo dei titoli

La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze ovvero il cumulo della licenza e dell'autorizzazione.

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni, anche attraverso conferimento, sino alla concorrenza del 50% del numero delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

Art. 5 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

I titolari di licenze o autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di taxi o noleggio con conducente con autovettura possono esercitare la propria attività con le figure giuridiche indicate dall'art.7 comma 1 della L. n. 21/92 e dall'art.14 comma 1 della L.R. 22/96, e precisamente:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) per la sola attività di noleggio con conducente, essere titolari di imprese private individuali o societarie che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria licenza o la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

Il conferimento è consentito previa presentazione al Comune dei documenti e delle attestazioni di seguito indicati:

- 1) dichiarazione, in carta semplice, di avvenuto conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge, cui il titolare si è associato, specificando altresì che si ritiene consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità della licenza o dell'autorizzazione in capo al conferente;
- 2) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita la licenza o autorizzazione, o dichiarazione sostitutiva resa da parte dell'organismo stesso;
- 3) certificato di iscrizione dell'organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea, o dichiarazione sostitutiva resa da parte dell'organismo stesso;
- 4) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato, o dichiarazione sostitutiva al riguardo;
- 5) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

L'ufficio comunale competente, una volta accertata la completezza della documentazione prodotta e, secondo le procedure adottate dall'ufficio, la sua regolarità, riporta specifica annotazione nella licenza o autorizzazione indicante la data di inizio del conferimento e gli altri dati indicati nella dichiarazione, dando atto che è consentito l'esercizio del servizio ferma restando la titolarità della licenza o dell'autorizzazione in capo al conferente.

Nella licenza o autorizzazione, rilasciata al titolare, saranno riportate:

- 1) specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di conferimento;
- 2) la data del conferimento;
- 3) i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, la licenza o l'autorizzazione non potranno essere ritrasferite al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. Nel frattempo la licenza o l'autorizzazione s'intende sospesa. Tale limitazione non opera nei casi di decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

TITOLO III

ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Per ottenere il rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea;
- b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
- c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
- d) il possesso del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art. 9;
- e) l'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA di Venezia;
- f) essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;
- g) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune (nel caso del servizio taxi);
- h) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- i) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura conforme ai massimali minimi previsti dalla legge;
- j) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio di noleggio con conducente con autovettura;
- k) essere in possesso di patente di guida in corso di validità e idonea alla guida del mezzo da destinare all'attività.

Art. 7 - Idoneità morale

Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt.575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per reati puniti a norma degli artt.3 e 4 della L. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di taxi o autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art.5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di organismo.

Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 8 - Idoneità professionale

Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione dei conducenti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92 e all'art.10 della L.R. 22/96, sezione autovetture, presso la C.C.I.A.A. di Venezia.

In caso di società il requisito dell'iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

Tale requisito è richiesto anche:

- * al sostituto del titolare di licenza o autorizzazione;
- * al dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente
- * al sostituto del dipendente di cui sopra.

Art. 9 - Idoneità finanziaria

L'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'attività.

Il requisito dell'idoneità finanziaria è dimostrato mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

- a) aziende o istituti di credito;
- b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

L'attestazione deve fare riferimento a un importo pari a 25.000,00 € e deve essere aumentato nella misura di 2.500,00 € per ciascuna autovettura da adibire al servizio.

Nel caso di organismo cui è stata conferita licenza o autorizzazione ai sensi dell'art.5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto dallo stesso.

TITOLO IV

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 10 - Commissione Consultiva Comunale - funzioni

Ai sensi dell'art.4, comma 4, della L. n. 21/92 e dell'art.13 della L.R. 22/96 è istituita una Commissione Consultiva con il compito di esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti in ordine a:

- * norme regolamentari;
- * tariffe per i servizi di taxi e noleggio con conducente con autovettura;

I lavori della Commissione si svolgono in apposito/i incontro/i, all'uopo convocati, e si devono concludere entro il termine massimo di trenta giorni. Dell'esito dei lavori è redatto specifico verbale, dal quale risultano le posizioni assunte. L'Amministrazione Comunale può anche non attenersi al parere, discostandosene con il proprio operato e motivando le ragioni per le quali se ne discosta.

Qualora il parere non venga espresso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato per iscritto la necessità a fini istruttori.

Art - 11: Commissione Consultiva Comunale - composizione e nomina

La Commissione Consultiva è costituita dai sottoindicati n.11 membri, nominati dal Consiglio Comunale:

- * Assessore di reparto o un suo delegato, in qualità di Presidente;
- * un rappresentante della Provincia di Venezia;
- * n.2 rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli artigiani maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- * n.2 rappresentanti delle associazioni degli utenti;
- * n.3 consiglieri comunali, di cui uno della minoranza;
- * il Dirigente del servizio competente o un suo delegato, con sole funzioni consultive;
- * il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o un suo delegato, con sole funzioni consultive.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale appartenente a categoria non inferiore alla C.

La Commissione Consultiva dura in carica 5 anni.

Art. 12 - Commissione Consultiva Comunale - funzionamento

Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.

Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno 5 membri; la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti votanti e le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente prevale.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del Segretario della

Commissione: esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quello corrisposto per le sedute delle Commissioni Consiliari.

I componenti che, per qualsiasi motivo, non ricoprono più la carica in forza della quale erano stati nominati dai vari Enti od organismi, devono essere, dagli stessi, sostituiti entro 30 giorni.

TITOLO V

CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 13 - Contingenti

I contingenti delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.6 della L.R. n.22/96.

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente effettuato con autovetture speciali per trasporti specifici destinati a particolari categorie di utenti per conto terzi dietro corrispettivo e precisamente:

- * trasporti effettuati con autoambulanza ad uso di terzi
- * trasporti per disabili e per invalidi non deambulanti
- * trasporti scolastici con autovettura, previsti D.M. Trasporti 31.01.1997

non sono soggette ad alcun contingentamento.

Le autorizzazioni di cui al 2° comma possono essere rilasciate a seguito di apposita istanza del richiedente, senza necessità di bando di concorso, ma a seguito di istruttoria al fine di verificare il possesso dei requisiti indicati all'art.6 del presente regolamento e dalle leggi vigenti.

TITOLO VI

RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

SOTTOPOSTE A CONTINGENTAMENTO

Art. 14 - Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

Le licenze/autorizzazioni per servizio:

- a) di taxi sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o altre forme di piena disponibilità dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6;
- b) di noleggio con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli o ad imprese individuali o societarie, esercitanti esclusivamente tale attività, che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale, entro 150 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti o si è aumentato il contingente disponibile o si è verificata per qualsiasi motivo la disponibilità.

Art. 15 - Bando di Concorso

Il bando di concorso deve prevedere:

- * il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili al rilascio;
- * i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- * il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- * l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
- * le materie d'esame;
- * la valutazione dei titoli;
- * le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- * la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Il bando, approvato dal Dirigente o da suo delegato, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 16 - Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni devono essere presentate al Sindaco, in carta semplice, su conforme modello predisposto dall'Ente.

art. 17: Commissione di Concorso

Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 14 del presente regolamento, la Giunta nomina apposita Commissione di concorso.

La Commissione è composta dal Dirigente del servizio competente o suo delegato, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla categoria C.

La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.

La Commissione, nel caso in cui i candidati debbano essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.

La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.

Ogni Commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio: l'eventuale giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.

Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione alla Giunta Comunale.

Con la deliberazione di Giunta Comunale di nomina della Commissione verrà determinato il compenso previsto per i singoli componenti.

Art. 18 - Titoli valutabili e di preferenza

Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- * l'anzianità di servizio in qualità di conducente (titolare o sostituto) di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente;
- * l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- * i titoli di studio;
- * per le società o organismi associati l'anzianità di presenza nel settore.
- * i titoli di studio
- * i carichi di famiglia

L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Art. 19 - Materie d'esame

L'esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate:

- * conoscenza approfondita del Codice della Strada e norme di attuazione;
- * conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia nonché della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente con autovettura);
- * conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
- * eventuale conoscenza di lingue straniere.

Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra quelle indicate nel bando. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Art. 20 - Validità delle graduatorie

Nella formazione delle graduatorie, in caso di parità di punteggio, sarà considerato titolo preferenziale la minore età anagrafica.

Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.

Le licenze o autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie devono essere assegnate utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

In caso di ampliamento del contingente, decade la graduatoria esistente e va bandito un nuovo concorso.

Art. 21 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Il Dirigente, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di licenze di taxi e autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione necessaria, salvo proroga di ulteriori sessanta giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere, per cause a lui non imputabili, la disponibilità dell'autoveicolo.

Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare.

Art. 22 - Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni

Le licenze e le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili, per pari periodi, in seguito a domanda da presentarsi di norma almeno 30 giorni prima della scadenza, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

In caso di cooperative, consorzi od organismi societari, al fine del controllo per il rinnovo quinquennale, il legale rappresentante dell'organismo titolare delle licenze o autorizzazioni dovrà presentare l'elenco del personale impiegato come conducente a qualsiasi titolo e corredato dall'iscrizione al ruolo dei conducenti - sezione autovetture, presso la CCIAA. Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui D.P.R. n.445/2000.

Le eventuali richieste di integrazioni o di produzione della documentazione di cui al comma 2, sospendono il rinnovo.

La licenza e l'autorizzazione possono essere dichiarate decadute anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 23 - Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

TITOLO VII

TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 24 - Trasferibilità per atto tra vivi

La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda o ramo d'azienda. Le stesse sono trasferibili anche disgiuntamente dall'azienda stessa o da un suo ramo, in presenza di documentato atto.

Il trasferimento di licenze per il servizio taxi o di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è consentito dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- * essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
- * avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
- * essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di licenza o autorizzazione per servizio svolto con autovettura, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio, conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico, o altro trasferimento.

Art. 25 - Trasferibilità per causa morte del titolare

In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite.

Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi suddetti – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si

rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;

- b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/92, sezione autovetture, presso la C.C.I.A.A. di Venezia, e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;
- c) la volontà degli eredi suddetti, solo se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida viene regolato ai sensi del successivo art.26 commi 2 o 3.

Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso.

L'espressione di volontà di cui al precedente comma 2 lettera c) deve essere resa, in nome e per conto del minore, dal tutore.

Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni dal verificarsi dell'evento, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Art. 26 - Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/92, sezione autovetture, presso la C.C.I.A.A., in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, per:

- * motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- * chiamata alle armi;
- * un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- * sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- * nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina delle leggi vigenti in materia.

Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4, nonché l'allegata dichiarazione del sostituto concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti.

In caso di società, consorzio o cooperativa il legale rappresentante comunicherà la sostituzione del soggetto iscritto al ruolo dei conducenti da individuare secondo quanto disposto dall'art.15 della L.R. 22/96, in sostituzione del socio richiedente.

Art. 27 - Collaboratore familiare di titolari di licenza o autorizzazione

I titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art.230 bis del codice civile. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa. L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza si intende:

- * il coniuge;
- * i parenti entro il terzo grado, cioè:
 - * in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;
 - * in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;
- * gli affini entro il secondo grado, cioè:
- * suoceri, generi, nuore, cognati.

Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente il problema della convivenza, pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.

In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di taxi o noleggio con conducente con autovettura, può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:

1. copia dell'atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al decreto legge 853/84, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore. Quanto sopra può essere sostituito da dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000;

2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del collaboratore, resa ai sensi del DPR n.445/2000 che il proprio lavoro sarà prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione della costituzione della impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31.05.1965, n.575;
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale;
6. copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti, o relative dichiarazioni sostitutive;
7. copia posizione INAIL e INPS del collaboratore, o relative dichiarazioni sostitutive;
8. dichiarazione sostitutiva di certificazione che il collaboratore non abbia in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;
9. appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.

Al termine dell'istruttoria, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nella licenza o autorizzazione.

La mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

TITOLO VIII

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 28 - Obblighi dei conducenti

I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
- d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
- j) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio Economato – Servizio oggetti smarriti;
- k) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169, comma 6, del D. L.vo n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;

- l) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
- m) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
- n) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio competente in caso di sinistro che impedisca l'utilizzo del veicolo.

Art. 29: Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi

Oltre agli obblighi di cui all'art. 28 l'esercente e i suoi sostituti o collaboratori nel servizio taxi ha l'obbligo di:

- a) aderire a ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente da effettuarsi in ambito comunale, entro il numero di passeggeri consentito dall'omologazione dell'autovettura, purché non sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, il che deve risultare da apposita segnalazione fuori servizio;
- b) avere il segnale taxi illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
- c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- d) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e dagli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando dei medesimi preventiva comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti;
- e) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
- f) rispettare i turni di servizio e gli orari assegnati;
- g) attendere le prenotazioni nelle idonee piazzole predisposte e/o attraverso il servizio radio taxi o altri servizi similari, esaminati dall'apposita Commissione.

Art. 30 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente

Oltre agli obblighi di cui all'art. 28, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate;
- b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
- c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;

- d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
- e) attendere le prenotazioni all'interno delle rimesse.

Art. 31: Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio

I conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

- a) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
- b) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art.28 comma 1, lettera k) del presente regolamento.

In particolare il taxista ha diritto di:

1. rifiutare le corsa al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
2. rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultato insolubile.

Art. 32 - Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio

E' fatto divieto ai conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio di:

- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D. L.vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione DPR n. 495/92;

- i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- j) trasportare animali di loro proprietà;
- k) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea, eccetto il personale di autofficine per manutenzione;
- l) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.

Art. 33 - Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi

Oltre ai divieti di cui all'art. 32 all'esercente il servizio taxi è fatto divieto di:

- a) mangiare durante la sosta all'interno dell'autovettura;
- b) adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;
- c) effettuare servizi di trasporto passeggeri con il segnale vettura libera;
- d) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
- e) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta;
- f) prelevare la clientela all'esterno del territorio comunale senza iniziare il servizio all'interno del territorio stesso;
- g) ricevere prenotazioni tramite numeri telefonici o tramite altre forme, che non siano stati preventivamente approvati dalla competente Commissione, e di pubblicizzarli.

Art. 34 - Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente

Oltre ai divieti di cui all'art 32 all'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 11 della L. n. 21/92.

TITOLO IX

CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 35 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

Le autovetture adibite al servizio taxi e noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 1.01.92;
- d) recare sulle fiancate l'indicazione del Comune che ha rilasciato il titolo amministrativo e la sua numerazione, salvo quanto disposto più in dettaglio dal presente regolamento o da apposite norme.

Art. 36 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi

Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 35, le autovetture adibite al servizio taxi devono:

- a) essere in possesso di carta di circolazione conforme all'uso;
- b) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all'art. 38 del presente regolamento;
- c) avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela e in modo ben visibile: esso deve essere collocato nel retro del sedile anteriore destro e nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune e la scritta il colore nero servizio pubblico del tipo stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza;
- d) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con dicitura taxi;
- e) recare, se collegato a un ponte radio, ben visibile sui parafranghi anteriori, il contrassegno di riconoscimento approvato dal Comune;
- f) recare gli altri eventuali segni distintivi approvati dal Comune;
- g) essere di colore bianco;
- h) avere idonea agibilità;

- i) avere un bagagliaio di idonea capacità;
- j) recare negli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune e la scritta in colore nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza;
- k) recare su entrambe le fiancate la scritta o lo stemma identificativo dell'eventuale organismo di appartenenza, con dimensione massima per ciascuna fiancata pari a 875 centimetri quadrati.

Art. 36 bis - Taxi collettivo.

1. Il Comune, sentita la Commissione Consultiva, individua appositi spazi e le necessarie infrastrutture logistiche realizzate a cura dei gestori del servizio, situati nei punti significativi di interscambio tra le varie mobilità di trasporto presenti nel territorio, da dedicare al servizio.
2. In tali strutture è consentita nei modi più opportuni, una canalizzazione collettiva dei potenziali utenti che intendano usufruire del servizio taxi a tariffa determinata e frequenza stabilita.
3. Tale facoltà e l'uso degli spazi assegnati, sono consentiti anche agli organismi nei quali i titolari di licenza taxi sono associati.
4. Il Comune determina, sentito il parere della Commissione Consultiva, su proposta degli organismi associativi le tariffe e le condizioni di trasporto del servizio offerto.

Art. 37 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente

Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 36, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) essere in possesso di carta di circolazione conforme all'uso ;
- b) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta noleggio nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura N.C.C., lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione; la forma di detti contrassegni è stabilita dal Dirigente con apposita ordinanza;
- c) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
- d) avere idonea agibilità;
- d) avere un bagagliaio di idonea capacità;
- e) essere di colore scuro determinato dal Comune.

E' vietata l'installazione a bordo delle autovetture adibite a noleggio con conducente di strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta ad indicare importi e/o tariffe.

Sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive od esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine taxi.

Art. 38 - Tassametro per il servizio taxi

Le vetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

Il tipo di tassametro, approvato dal Comune, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- A) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano: il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno a orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;
- B) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
- C) indicare l'esatto importo in Euro.

Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che il cliente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del Comune, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria; a seguito di tale verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.

Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.

Il tassametro deve altresì:

- A) essere posto in azione solo al momento in cui l'autovettura viene impegnata in servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;
- B) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.

Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.

In caso di avaria del tassametro, il taxista deve sospendere immediatamente il servizio; qualora ciò avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l'importo della corsa in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

Il taxista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.

Il taxista è tenuto inoltre a notificare all'ufficio comunale anzidetto ogni eventuale modificazione dei pneumatici delle ruote motrici della vettura con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.

Art. 39 - Controlli sui veicoli

Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio taxi e noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio, a controllo da parte del Comune, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 35, 36, 37 e 38 del presente regolamento. Il Comune, per l'esercizio del controllo, può avvalersi anche di soggetti esterni.

Il Comune in sede di rinnovo delle licenze o autorizzazioni, sottoporrà a controllo anche i veicoli già immessi in servizio.

Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Dirigente provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.

I titolari di licenza o autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicati, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.

L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 40 - Avaria dell'autovettura

Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art. 41 - Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli

Nell'ambito organizzativo dei servizi di taxi e noleggio di autovettura con conducente il Comune potrà definire un numero di licenze e autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica e di servizio, in caso di fermo tecnico dell'autovettura o per ragioni di servizio.

Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

L'autovettura ferma per motivi tecnici potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche di idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio.

Le autovetture di scorta possono essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili o di società.

Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinata a speciale licenza o autorizzazione non cedibile a terzi.

Qualora il titolare della licenza o dell'autorizzazione non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.

Art. 42 - Radiotelefono

Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui collegare le autovetture adibite al servizio.

Il servizio centralizzato di radio taxi assicura il soddisfacimento di trasporto mediante impegno dell'autovettura che risulti più vicina al luogo della chiamata tra quelle disponibili. Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata e il tempo necessario per il taxista a raggiungere il luogo di chiamata.

La prenotazione del servizio taxi è consentita solamente tramite richiesta indifferenziata di chiamata radio taxi.

Il servizio di radio taxi può comportare un supplemento tariffario nella misura stabilita dal Comune.

Il Comune promuove ed incentiva l'istituzione di tale servizio e l'utilizzo di moderne ed innovative modalità di svolgimento del servizio.

TITOLO X

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 43 - Posteggi di stazionamento taxi

Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) all'uopo predisposte nelle località indicate all'allegato A punto 1. Spettano esclusivamente al Comune l'allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 del D. L.vo n. 285/92.

I taxisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. E' tuttavia facoltà del cliente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio taxi, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto. E' facoltà del Dirigente l'interdizione dall'uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico. Il Comune informa le organizzazioni di categoria in tali eventualità.

Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già impegnata l'autovettura.

E' consentito all'utente l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista, durante la corsa quando il taxi è libero.

Art. 44 - Turni e orari del servizio taxi

Il servizio taxi è regolato da turni e orari ratificati dal Dirigente, su proposta degli operatori, con apposito provvedimento, previo parere della Commissione di cui all'art. 10. In caso di mancata proposta da parte degli operatori, il Dirigente d'autorità sottoporrà alla Commissione la proposta del citato provvedimento. Spetta all'ufficio comunale competente il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze della clientela, nonché l'organizzazione del servizio stesso.

I taxisti sono tenuti a osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi e orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a otto ore, ed un giorno di riposo settimanale.

Art. 45 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

I servizi di trasporto per i soggetti portatori di handicap possono essere assicurati e gestiti da consorzi, cooperative o società di servizio pubblico, e sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Chi svolge il servizio ha l'obbligo di assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.

I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del DPR 24.4.78, n. 384.

Il Dirigente competente individua, con apposito provvedimento, il numero di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della Legge n.118/1971 e del regolamento approvato con D.P.R. n.384/1978.

Art. 46 - Tariffe

Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti dal Comune previo parere della Commissione Consultiva e in relazione ai costi di esercizio, quali: remunerazione dell'attività lavorativa degli addetti, spese assicurative, di trazione, di manutenzione, ammortamento, nonché sulla base di eventuali disposizioni regionali o provinciali di coordinamento emanate in materia. Le tariffe taxi sono sottoposte a verifica annuale e possono essere modificate in misura comunque non superiore alla variazione annuale dell'indice ISTAT per il settore trasporti, con delibera della Giunta Comunale.

Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.

Le tariffe in Euro e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca.

I titolari di licenza o autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 47 - Ferie dei titolari di licenza per taxi e di autorizzazione per il noleggio.

Su domanda del singolo operatore, viene autorizzata la sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore a trenta giorni per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.

Le sospensioni per ferie possono essere determinate annualmente, su proposta degli operatori, in base ad un criterio di fruizione graduale.

Deve comunque essere assicurata la presenza in servizio di almeno il 25% degli operatori.

Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio agli organismi economici di appartenenza, i quali provvederanno a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro il giorno dieci del mese successivo: per i taxisti non associati tale comunicazione, entro le ventiquattro ore, deve essere data direttamente all'ufficio competente. Ogni cinque anni può venir concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza comunale al servizio di taxi o dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 48 - Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO XI

ILLECITI E SANZIONI

Art. 49 - Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada, dalla Legge regionale n.22/96 o da altre leggi speciali, nonché le sanzioni penali previste dal Codice Penale, l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 così come previsto dall'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 e dal "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione a disposizioni di regolamenti comunali" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 12.05.2003.

Art. 50 - Ordinanza ingiunzione

In sede di irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art.18 della Legge n.689/81, la sanzione pecuniaria sarà determinata entro la cornice edittale da € 100,00 a € 500,00.

Art. 51 - Sanzioni accessorie personali (art.20 Legge 689/81)

Fatte salve le sanzioni accessorie previste di cui all'art.22 della Legge Regionale n.22/96, la violazione dell'art.32 del presente Regolamento è punita, oltre che con le relative sanzioni pecuniarie, con la sospensione della licenza per un periodo fino a 90 giorni; se entro tale termine non avviene la cessazione della predetta attività, l'autorizzazione viene revocata. Le sanzioni accessorie di cui sopra sono applicate in sede di emissione dell'ordinanza ingiunzione.

Art. 52 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

Art.53 - Modalità per le procedure sanzionatorie

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24.11.1981, n.689.

TITOLO XII

RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 54 - Reclami

I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli a ricalco, su schema predisposto dal Comune.

I moduli sono consegnati al titolare della licenza o dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal Comune, che devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione.

Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero della licenza o dell'autorizzazione rilasciata dal titolare.

L'originale del modulo va consegnato al Comune.

Il Dirigente, entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare della licenza o dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso ad avviare le procedure ritenute opportune per eliminare le disfunzioni segnalate, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art. 55 - Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - taxi e noleggio con conducente con autovettura

In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 Principi sull'erogazione dei servizi pubblici, ai fini del monitoraggio della qualità secondo lo schema di massima di cui all'Allegato C) "Scheda Modale" alla DGR Veneto n. 27 del 22.03.2002 del servizio taxi e noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità.

A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazioni dei necessari sondaggi con il livello di servizio misurato e percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 56 - Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 57 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in regolamenti precedenti disciplinanti il medesimo settore o altre disposizioni o ordinanze in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 58 - Norma transitoria

Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Eventuali licenze o autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all'art. 13 sono fatte salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.

Elenco delle aree destinate a stazioni comunali per servizio taxi:

- piazza della Repubblica, Jesolo capoluogo, +39 0421 951033
- piazza Drago, Lido di Jesolo, +39 0421 380922
- piazza Mazzini, Lido di Jesolo, +39 0421 972191